



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085969273 - 08596812

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it

Ai Docenti

Alla FUNZIONE STRUMENTALE
VALUTAZIONE

Ai Genitori/ Tutori Degli Alunni,
Scuola Primaria e Secondaria

Allo Staff

Alla DSGA

Segreteria

Bacheca Argo Didup

Sito Web

ISTITUTO OMNICOMPENSIVO - CITTA' SANT'ANGELO
Prot. 0000298 del 09/01/2025
I (Uscita)

OGGETTO: Nuovo sistema di valutazione Scuola Primaria e voto di comportamento primaria e secondaria_ misure a tutela dell'autorevolezza del personale scolastico

Si torna a precisare che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 243 del 16-10-2024) la **Legge n. 150 del 16 ottobre 2024**, recante *Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*, in vigore dal 31 ottobre 2024.

La Legge determina una revisione della normativa riguardante il sistema di valutazione della scuola primaria (D. Lgs. 62/2017 e D.L. 22/2020, convertito con modificazioni dalla L. 41/2020).

- ✓ È previsto il ritorno ai giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione saranno definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito.
- ✓ Per gli alunni della scuola primaria la valutazione del comportamento sarà espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
- ✓ Per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado, la valutazione del comportamento sarà espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal DPR 249/1998.
- ✓ È previsto che, se la valutazione del comportamento sia inferiore a sei decimi, il consiglio di classe deliberi la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Si evidenzia tuttavia che la legge rimanda a uno o più regolamenti, da adottarsi entro centottanta giorni, la revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

In particolare, sono apportate modifiche *al Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* di cui al DPR 249/1998, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento degli studenti, in modo che:



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085969273 - 08596812

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it

1. l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
2. l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

Inoltre, sono apportate modifiche al *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia* di cui al DPR 122/2009, in modo da:

1. prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
2. prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
3. conferire maggiore peso al voto di comportamento dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti.

La legge 150/2024 prevede altresì, all'art.3, **misure a tutela dell'autorevolezza del decoro delle istituzioni del personale scolastico.**

In particolare, l'Art.3 recita:

"1. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7](#).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato."

L'art. 3 del testo di Legge introduce una multa **che va da 500 a 10.000 euro**, a titolo di riparazione pecuniaria, da versare all'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.

La sanzione pecuniaria si aggiunge all'eventuale risarcimento per i danni subiti dalla vittima e la sospensione condizionale della pena sarà subordinata all'effettivo pagamento della multa.



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085969273 - 08596812

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it

La tutela non si limita ai docenti, al personale educativo e ai dirigenti scolastici, ma si estende a tutto il personale, includendo il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario). Chiunque operi all'interno della scuola, a prescindere dal ruolo ricoperto, potrà beneficiare di questa forma di protezione.

Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie

I criteri per stabilire l'entità della multa sono indicati dal Decreto L.vo n. 7 del 15 gennaio 2016, art. 5 in vigore dal 06/02/2016

1. L'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) reiterazione dell'illecito;
 - c) arricchimento del soggetto responsabile;
 - d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
 - e) personalità dell'agente;
 - f) condizioni economiche dell'agente.

Pena per i reati di aggressione ed oltraggio

Come prevede **la Legge Sasso (la n.4 del 25 marzo 2024)**, è previsto anche un aumento delle pene per i reati di aggressione e oltraggio contro il personale scolastico. Nello specifico la pena per aggressione passa dagli attuali 5 anni a 7 anni e mezzo, mentre quella per oltraggio passa da 3 a 4 anni e mezzo.

Si invita a prendere visione della legge al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-10-16&atto.codiceRedazionale=24G00168&elenco30giorni=false

Punti centrali da rileggere nella legge

Il voto finale assegnato per la condotta è riferito a tutto l'anno scolastico. Nella valutazione dovrà essere dato particolare rilievo a eventuali atti violenti o di aggressione nei confronti degli insegnanti, di tutto il personale scolastico e degli studenti.

- Nelle scuole secondarie di I grado si ripristina la valutazione del comportamento, che sarà espressa in decimi e avrà un peso maggiore nella valutazione, modificando così la riforma del 2017;
- attesa del Regolamento d'Istituto redatto dalla Commissione nominata ad hoc e approvato dal Commissario ad Acta. Le modifiche al Regolamento dovranno prevedere:
 - La non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato per voto di condotta inferiore a sei decimi (in caso di mancanze disciplinari gravi e reiterate);
 - il coinvolgimento degli studenti in attività di cittadinanza attiva e solidale.
 - una maggiore incidenza del voto di condotta nella valutazione complessiva, soprattutto in caso di atti violenti o aggressioni.



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085969273 - 08596812

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it

Art. 1, c. 4 Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

Art. 1, c. 5 I Regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti principi: a) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; 2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da: 1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto; 2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto; 3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lorella Romano